



La Sezione Storica della Congregazione dei Riti (1930) e l'Ufficio Storico-agiografico nell'istituzione della Congregazione delle Cause dei Santi.

- Sisto V, 22 gennaio 1588 della Costituzione Apostolica *Immensa aeterni Dei*.
- Benedetto XV, tra il 1734 ed il 1738 pubblica a Bologna la prima edizione dell'opera *De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*.
- Leone XIII, 28 novembre 1902 Commissione storico-liturgica.
- Pio X, 26 agosto 1913 decreto sulle norme per la trattazione e la preparazione delle *Positiones* per le Cause Storiche.
- Pio X, motu proprio *Quanta semper cura*, del 16 gennaio 1914.
- Pio XI, Sezione Storica istituita il 6 febbraio 1930, motu proprio *Già da qualche tempo*.
- Paolo VI costituzione apostolica *Sacra Rituum Congregatio* dell'8 maggio 1969.
- Giovanni Paolo II, 25 gennaio 1983 costituzione *Divinus perfectionis Magister*.
- Giovanni Paolo II, *Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* del 7 febbraio 1983.
- Benedetto XVI, 22 febbraio 2007 istruzione *Sanctorum Mater*.

-PRIMAM ESSE HISTORIAE LEGEM NE QUID FALSI DICERE AUDEAT, NE QUID VERI NON AUDEAT-
(CICERONE)

Esaminiamo dunque cosa s'intenda con il termine generico di Consulta Storica nonché la sua origine in seno alla Congregazione prima dei Riti¹ e poi delle Cause dei Santi².

Attualmente per Consulta Storica fra gli addetti ai lavori s'intende quella Commissione composta da Storici e Studiosi qualificati, incaricati di esaminare

¹ La *Congregatio pro sacri ritibus et caeremoniis* venne istituita da papa Sisto V con la costituzione apostolica *Immensa Aeterni Dei* del 22 gennaio 1588.

² Con la costituzione *Sacra Rituum Congregatio* dell'8 maggio 1969, Paolo VI rese autonome le due sezioni, abolendo di fatto la Congregazione dei riti ed istituendo due nuovi dicasteri pontifici: la Congregazione per le Cause dei Santi, e la Congregazione per il Culto Divino, che nel 1975 assorbì la precedente Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti dando origine alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

meticolosamente tutto il materiale documentale e testificale costituente la *Positio* su di un Servo di Dio.

In verità ad oggi due possono considerarsi le Commissioni Storiche, una relativa alla fase Diocesana, incaricata a tenore delle nn. 13 e 14 delle *Normae servandae*, ed una Apostolica.

La normativa in vigore per i processi delle cause di beatificazione e canonizzazione è appunto in primo luogo la costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister*, promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, in essa si abroga tutta la normativa precedente ad eccezione dei *Decreti* di Urbano VIII.

Essa principia con un'importante introduzione teologica in merito al valore della santità canonizzabile e all'importanza della presenza della fama di santità o di martirio come *fumus boni iuris* primo elemento che permette al vescovo locale di ponderare la fondatezza della causa che dovrà poi essere corroborata da un corredo di fama di segni.

La *Divinus perfectionis Magister*, stabiliva inoltre che la Congregazione avrebbe promulgato una serie dettagliata di norme peculiari note come *Normae Servandae* pubblicate poi il seguente 7 febbraio. Le norme illustrano puntualmente tutte le fasi del processo diocesano, fornendo ai vescovi uno strumento prezioso per poter compiere sotto la propria responsabilità una parte considerevole delle indagini e degli atti giuridici necessari per la canonizzazione, incarnando in tal modo le istanze di decentralizzazione e sinodalità emerse in fase Conciliare.

L'*Instructio ad peragendas Inquisitiones Dioecesanarum vel Eparchialium de Causis Sanctorum Sanctorum Mater* approvata il 22 febbraio 2007 dal Pontefice Benedetto XVI e pubblicata il maggio successivo, non ebbe il tenore di nuova legge ma di autorevole contributo per “chiarire le disposizioni delle leggi vigenti nelle Cause dei Santi, facilitare la loro applicazione ed indicare i modi della loro applicazione”.

Le prove documentali possono dividersi in: 1° Scritti pubblicati del Servo di Dio, 2° scritti non ancora pubblicati del Servo di Dio, 3° scritti pubblicati e non ancora pubblicati sul Servo di Dio, 4° tutti e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la Causa. I primi sono raccolti dal Postulatore, poiché in genere facilmente reperibili, tutti gli altri sono raccolti dalla Commissione Storica, composta da studiosi esperti di storia ed archivistica. Tutti questi documenti saranno oggetto della verifica critica degli Storici non tutti però saranno oggetto del giudizio dei Teologi Censori.

Mentre infatti i Censori Teologi, esaminando gli scritti pubblicati del Servo di Dio, si esprimeranno in merito all'ortodossia ed al valore teologico e spirituale di questi ultimi, la Commissione di Storici, appositamente istituita, lavorando *in solidum*,

esaminerà l'*autenticità* e la *completezza* di tutta la documentazione, procedendo a reperire con appositi scavi archivistici tutto il materiale documentale e testificale disponibile presso qualsivoglia genere di archivi.

Terminato il Processo nella sua fase diocesana tutti gli atti opportunamente raccolti in originale hanno il nome di *Archetypum*, dalla copia perfetta di esso, verificata per mezzo della *Collatio et Auscultatio* si ricava il *Transumptum*, con lo stesso principio si ricava una seconda copia detta *Copia Publica*, secondo le norme il *Transumptum* e la *Copia Publica* vengono inviati sigillati al Dicastero delle Cause dei Santi in Vaticano. Dalla *Copia Publica* il Postulatore con gli opportuni Collaboratori sotto la direzione di un Relatore, assegnatogli dal Dicastero, preparerà ed estenderà la *Positio* sul Servo di Dio. In essa, secondo precise norme editoriali, saranno contenute tutte le informazioni documentali e testificali necessarie a formulare i giudizi sicuri in tutte le successive fasi della Causa.

Il primissimo giudizio che viene formulato su una *Positio* allorquando non siano più presenti testimonianze *de visu* sul Servo di Dio e si sia dunque di fronte ad una Causa Storica, è di precipua competenza della Consulta Storica del Dicastero.

La Consulta è composta da sei Consultori Storici, il Relatore Generale che la presiede ed un Aiutante di Studio che svolge la funzione di Attuario, organizzando tutte le fasi della Seduta. I Consultori Storici sono di nomina pontificia, scelti tra studiosi di fama internazionale, alla Seduta possono essere nominati Consultori *ad casum* che parteciperanno con un mandato limitato alla semplice Causa loro affidata.

I Consultori Storici prima della partecipazione alla loro prima Seduta, nella quale emetteranno il voto, per antichissima tradizione partecipano ad un'altra Seduta senza diritto di parola, "*quia pro prima vice, nihil dixit*": questo perché sapientemente abbiano modo di conoscere le regole e le prassi della Consulta, Tale prassi, fin dal secolo XVII, era in uso nella celebrazione di qualsivoglia congregazione dicasteriale.

Almeno un mese prima (in genere si cerca di concedere almeno 2 o 3 mesi) della data stabilita per la Seduta (sempre un martedì pomeriggio) i sei Consultori Storici contattati ed informati dall'Attuario, ricevono la *Positio* ed il relativo *Intimo* nel quale è formalmente espresso l'incarico richiesto relativamente alla *Positio* in esame. Nell'*Intimo* il Relatore Generale formulerà tre specifiche *quaestiones*, alle quali i Consultori Storici dovranno rispondere:

1. An pervestigationes documentorum ad illustrandam vitam et martyrium Servi Dei rite ac plene peractae sint?
2. An documenta collecta et in Positionem inserta fidem historicam mereantur ?
3. An in eisdem documentis ea inveniuntur elementa quae solidum fundamentum historicum afferant ad iudicium de fama martyrii Servi Dei atque ipso martyrio ferendum?

Se sul martirio, altrimenti le questioni saranno formulate secondo quest'altra modalità:

1. An pervestigationes documentorum ad illustrandam vitam et operositatem Servi Dei
rite ac plene peractae sint?
2. An documenta collecta et in Positionem inserta fidem historicam mereantur ?
3. An in eisdem documentis ea inveniuntur elementa quae solidum fundamentum historicum
afferant ad iudicium de fama sanctitatis Famuli Dei atque virtutum exercitio ferendum?.

Ad ogni quesito i Consultori dovranno rispondere secondo una triplice modalità: *Affirmative* se il materiale in esame è sufficiente per le finalità in oggetto, *Suspensive* se il materiale non è sufficiente o se si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti ed in fine *Negative* quando il materiale non è assolutamente sufficiente oppure si ravvisa la possibilità che esso non sia tutto autentico oppure delinei evidenti criticità relativamente al martirio o all'esercizio delle virtù.

È per prassi inveterata concesso agli Storici la possibilità di formulare giudizi *Affirmative ad mentem*: tale modalità pienamente rientrante nell'*Affirmative* in genere si formula, quando nonostante si ritenga tutto il materiale autentico e sufficiente, tuttavia si suggeriscono approfondimenti o chiarimenti utili a perfezionare ulteriormente la *Positio* rendendola maggiormente adeguata per gli esami successivi e soprattutto permettano di ovviare ad una serie di problematicità che potrebbero presentarsi nelle fasi successive a causa di una non adeguata presentazione critica del materiale documentale.

I partecipanti alla Seduta Storica sono assolutamente tenuti al segreto d'ufficio³ in tutte le fasi della Seduta. La Seduta principia con la nota preghiera in latino “*Adsumus, Domine Sancte Spiritus*” e sempre in latino termina con una preghiera di ringraziamento. La seduta si celebra sempre allo stesso modo secondo le disposizioni promulgate *ex audientia Ss.mi* il 22 ottobre 1930, da allora la prassi è stata custodita con estrema scrupolosità e diligenza. Nessuno conosce i nomi dei singoli studiosi che costituiscono la Seduta ad eccezione del Relatore Generale, dell'Attuario, che la dispongono e successivamente del Relatore della Causa che partecipa alla Seduta per fornire eventuali chiarimenti ai Consultori. Fino a quando il Relatore Generale non dichiara chiusa la Seduta e l'Attuario non prende nota ufficiale delle espressioni di voto, i Consultori, anche alla luce delle discussioni e dei chiarimenti, possono mutare il loro voto. La maggioranza necessaria affinché la *Positio* prosegua positivamente il suo iter è di 2/3 di voti *affirmative* espressi⁴.

La *Positio* deve dunque avere una solidissima base documentale verificata *rite ac plene*.

I voti dei Consultori Storici ed una *Relatio* sulla Seduta successivamente pubblicati a firma del Relatore Generale e dell'Attuario prendono il nome di *Relatio et Vota* e sono allegati alla *Positio* con, quando opportuno, i chiarimenti e gli

³ *Secreta continere* (o *Instructio de secreto pontificio*) approvato da papa Paolo VI il 4 febbraio 1974 che contiene le norme sul segreto pontificio, aggiornando e rafforzando quanto già stabilito il 24 giugno 1968. Il testo è pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*, 1974, pagine 89-92.

⁴ *Norme sulla trattazione delle cause nelle Sezione Storica*, 22 ottobre 1930. *Verballi delle Adunanze della Sezione Storica*, pp. 10-11.

approfondimenti della Postulazione. La *Positio* dunque, apportate tutte le modifiche ed effettuati tutti gli approfondimenti suggeriti dai Consultori Storici, passerà all'esame dei Consultori Teologi prima e dei Padri Cardinali e Vescovi poi.

In genere le Cause che passano attraverso il giudizio del Congresso Storico presentano una qualità redazionale ed un'affidabilità di tale livello che renderebbe auspicabile il passaggio di ogni Causa all'esame del Congresso Storico. Questa opportunità è assolutamente ormai necessaria per tre ragioni.

La prima per gli indubbi benefici scientifico redazionali che si riscontrano nella stesura della *Positio* e che rendono agevole il lavoro di tutti coloro che saranno chiamati a formulare un giudizio su di essa, e consentendo un notevole risparmio economico derivante dalla non rara circostanza di dover riscrivere la *Positio*.

La seconda ragione è di carattere meramente epistemologico, poiché inevitabilmente tutto ciò che giunge all'esame della fase Romana giunge in forma documentale, anche ovviamente le testimonianze che provengono da contesti geograficamente ormai estremamente variegati, che richiedono una contestualizzazione culturale e storica per poter essere correttamente ponderati.

In fine la terza ragione si fonda sul fatto che l'attuale realtà sociale è estremamente mutata ed i cambiamenti avvengono con velocità esponenziali, in ambito accademico e presso molteplici istituzioni di carattere pubblico molti fenomeni di recentissima origine, a volte con neanche un lustro di età, già hanno un notevolissimo peso e vengono affrontati come realtà con una fenomenologia storica a tutti gli effetti.

In sintesi queste sono le fasi e le modalità operative della Consulta Storica. Esaminiamo ora il suo evolversi storico.

I termini che ancora oggi utilizziamo nel Dicastero delle Cause dei Santi sono termini precipuamente di origine giuridica, perché fin dalle primissime fasi in cui la Sede Apostolica si riservò il discernimento ed il giudizio sulla santità, quindi fin dal lontano 5 settembre dell'anno 1234 con l'*Audivimus* di Alessandro III riportato nelle Decretali da Gregorio IX, l'esame della santità avveniva con modalità spiccatamente dibattimentali e con graduali mutazioni tale rimarrà fino all'ultima riforma.

Con la promulgazione il 22 gennaio 1588 della Costituzione Apostolica *Immensa aeterni Dei* Sisto V, riordinando la Curia Romana, istituì quindici Congregazioni fra le quali la *Congregatio pro sacris ritibus et caeremoniis* fra le cui competenze ricadeva tutto ciò che riguardava l'amministrazione dei sacramenti, l'ufficio divino e la venerazione e canonizzazione dei Santi. L'esame del materiale e la *confectio* delle varie *Positiones* erano demandati a degli Uditori di Rota appositamente incaricati.

All'epoca il livello culturale dei prelati che partecipavano a questo delicatissimo ufficio era eccezionalmente elevato: essi in genere eccellevano per formazione umana, filosofica, teologica nonché giuridica, spessissimo erano eruditi cultori di antichità per cui essi stessi valutavano e criticavano l'eventuale materiale

storico necessario per giudicare un culto antico o una fama di santità. Essi potevano poi avvalersi di *periti* nel valutare le scritture antiche od altro materiale ritenuto importante per la Causa. Tutti questi periti spesso definiti *periti storici* sono in questa lunga fase elementi esterni alla Congregazione, astretti al più totale segreto ed al giuramento, ma sempre in genere elementi *sussidiarii* all'operato della Congregazione che giudica questo loro contributo come *adminicula*.

Questo si spiega perché il processo Canonico per la definizione della santità era propriamente un processo, come sarà più volte ribadito nella sua monumentale opera *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione*⁵, da Benedetto XIV Prospero Lambertini, divenuto il *Magister* per antonomasia, a causa della vastità del suo monumentale contributo nell'esaminare ed ordinare tutta la prassi relativamente a tale materia. I Superiori del Dicastero con grande sapienza e lungimiranza hanno voluto rieditare questa monumentale opera, corredandola di una utile traduzione, tutta questa fatica è stata indefessamente affrontata dal Rev.mo Relatore Generale P. Vincenzo Criscuolo, ofmcap., al quale siamo sommamente e sinceramente grati. In tale opera è possibile trovare la più vasta e fino ad oggi completa esemplificazione di casi storici in merito ad ogni questione affrontata, per questo il suo lavoro è tuttora imprescindibile: Tuttavia proprio in forza dell'impostazione della Causa meramente *giudiziaria*⁶ ed anzi specificatamente improntata al modello del *processo criminale* (la presenza infatti della pubblica accusa è assimilabile alla figura del Promotore della Fede), nel procedimento criminale il giudizio finale si formulerà interpretando sempre *pro reo*; in quello canonico di Canonizzazione sempre *pro veritate* e nel dubbio il *bonum Ecclesiae* porterà sempre piuttosto a sospendere un giudizio che ad insinuare la possibilità di una proclamazione di santità con qualche macchia.

Tale modalità di procedere aveva due capisaldi: la completezza e la validità delle citazioni dei testimoni e soprattutto il loro giuramento⁷. Il processo era un *processo prevalentemente testimoniale*, coloro i quali fossero stati chiamati a tanto grave officio avrebbero giurato di dire solo la verità in un frangente di tale solennità e

⁵ La prima edizione fu pubblicata a Bologna tra il 1734 ed il 1738, la seconda a Padova nel 1743, la terza a Roma tra il 1747 ed il 1751, la quarta a Venezia e Bassano nel 1766, la sesta a Roma tra il 1787 ed il 1792, la settima a Prato dal 1839 al 1847. Piace ricordare anche l'edizione voluta dal Cardinale Angelo Amato, corredata di una rigorosissima traduzione ad opera del Rev.mo P. Vincenzo Criscuolo, ofmcap., Relatore Generale del Dicastero delle Cause dei Santi, l'opera, pubblicata dalla Tipografia Vaticana a partire dall'anno 2010 consta di 10 volumi, a cui dovrebbe seguire un preziosissimo indice, strumento indispensabile auspicato da tutti gli studiosi.

⁶ Leggiamo infatti in *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione*, lib. II, cap. XLVII, n.6 che la trattazione delle cause di canonizzazione "*ad normam veri iudicii sunt redactae*" e che in essi si segue la consuetudine *giuridica* "*in quocumque iudicio servatura*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib.II, cap. XLVIII, n. 4. Le Cause devo avere dunque un "*cursus Iuridicus*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* Lib.II, cap. LIII, n.1, procedendo rigidamente ("*iuris rigor*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib.III, cap.III, n.25) secondo l' "*ordo iudicialis*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib.II, cap. LIII, n.5.

La Causa ha una natura contenziosa fortemente assimilabile alle cause criminali come in effetti afferma lo stesso Lambertini "*aequalis ponderis probationibus in causis criminalibus*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* Lib.III, cap. III, n.2.

Le cause di canonizzazione devono essere equiparate alle cause criminali, "*quibus ut plurimum causae canonizationum aequiparantur*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib.II, cap.XL, n.7. e stante la particolarissima natura della definizione che il processo determina esse sono addirittura più gravi delle stesse cause criminali "*est enim gravior quam criminalis*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib. III, cap.IV, n. 2.

Circa la gravità delle cause di canonizzazione di estrema importanza è quanto affermato in *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib.III, cap. III, n.2 "*Cum etenim causae Canonizationis sint de maioribus, quae in Ecclesia tractari possint, sint arduae atque difficiles, cautissime in eis agendum est, et una quidem ex cautelis ea esse videntur, ut probationes rigorose excipiantur, et idcirco aequiparentur probationibus in causis criminalibus, in quibus res est de imponenda reo poena ordinaria [...]; et ipse, qui tot annorum spatium interfui Congregationibus sacrorum rituum uti Fidei Promotor, et uti Congregationis Consultor, testari possum, me semper ab antiquioribus cardinalibus et Consultoribus audivisse, in causis procedentibus per viam non cultus probationes in dubio virtutum debere esse, quantum fieri potest, aequalis ponderis probationibus in causis criminalibus*"

⁷ "*in iuramento residere substantiam depositionis testis*" *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib. II, cap. XLVIII, n.6.

gravità che era pressoché esclusa ogni possibilità di dolo. Su queste “autorevolissime” testimonianze si reggeva principalmente tutta l’architettura del procedimento canonico. I documenti certamente presenti ed importantissimi avevano tuttavia un valore secondario, come dirà Benedetto XIV più volte di *adminiculum*⁸. Tant’è vero che di per sé i documenti sono muti e il loro valore dipenderà dalla dichiarazione giurata che su di essi pronunzieranno gli eventuali periti. Questo, secondo la nostra sensibilità, potrebbe lasciarci senza parole e sbalorditi, proprio nel secolo dei Lumi, dopo le fatiche dei Maurini⁹ e dei Bollandisti¹⁰ sembra strano che la considerazione del giudizio storico fosse tanto bassa. Ovviamente sarebbe un errore credere questo, come dicevamo tutti gli attori che prendevano parte alla Causa avevano in genere una eccellente formazione storica e sapevano benissimo di cosa si stava parlando, tuttavia, la costituzione stessa del processo canonico fondava la sua forza sul valore delle testimonianze e su di esse doveva essere principalmente condotto.

Secondo la consuetudine giuridica dell’epoca e come dettagliatamente trattato da Benedetto XIV in *De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione* lib.II, cap.LII, il reperimento degli scritti del Servo di Dio, delle biografie a lui dedicate nonché dei documenti che ne attestavano il culto all’epoca era oggetto di uno specifico *processo* detto *compulsoriale*, esso principiava venendo autorizzato per mezzo delle cosiddette *lettere compulsoriali*¹¹, a firma del Pontefice stesso ed inviate dalla Congregazione dei sacri Riti ai giudici delegati. Il processo compulsoriale generalmente era successivo all’escussione dei testi ed aveva come finalità precipua la ricerca di documentazione utile alla Causa.¹² Anche per la validità di tale processo sono necessarie tutta una serie di prescrizioni da ottemperare scrupolosamente¹³. Urbano

⁸ I documenti costituiscono una pezza d’appoggio, una prova complementare o sussidiaria. De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione Lib.I, cap. XLI, n.14.

I documenti storici non possono “constituere perfectam sive adaequatam [...] probationem, sed erunt tantum pura adminicula” De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione lib.II, cap.XL, n.1.

⁹ Il prestigio raggiunto dai maurini si ebbe principalmente ad opera di personaggi quali: Nicolas-Hugues Ménard, Luc d’Achery, Edmond Martène, Claude Chantelou e soprattutto Jean Mabillon e Bernard de Montfaucon. Il loro operato collettivo diede alla luce opere monumentali quali: i XIII volumi della *Gallia Christiana*, la *Storia letteraria della Francia*, e il grande trattato *De re diplomatica* pubblicato nel 1681 dal Mabillon, considerato uno dei padri fondatori della Paleografia e della Diplomatica come discipline aventi rigore scientifico.

¹⁰ L’opera nasce nel contesto della polemica con gli ambienti protestanti ed ha come finalità precipua l’esame critico di tutta la documentazione esistente relativamente ai singoli santi del calendario. Il materiale è esaminato e criticato rigorosamente, con attenzione filologica e diplomatica, al fine di fornire uno strumento solido e sicuro per la conoscenza storico-agiografica. I primi volumi dell’opera furono pubblicati nel 1643 ad Anversa, la loro edizione è proseguita per i secoli successivi fino al Novecento ed opera tuttora. Il metodo dei bollandisti venne sottoposto a dure critiche in ambito cattolico e alcuni volumi della monumentale collezione, tra Seicento e il Settecento, furono addirittura posti all’indice. La redazione subì numerosi ostacoli, compresi quelli connessi alla soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773 e all’invasione napoleonica del Belgio nel 1792. L’opera è articolata in monografie, ordinate in base ai mesi e ai giorni dell’anno sotto il giorno in cui il santo è celebrato. Ciascuna voce riporta una biografia, la storia del culto ed una parte dedicata alle fonti letterarie; queste ultime sono sottoposte a un rigido vaglio filologico. A sussidio di questa monumentale opera si aggiunsero altre pubblicazioni, come gli *Analecta Bollandiana*, la *Bibliotheca Hagiographica Orientalis* e da repertori bibliografici come la *Bibliotheca Hagiographica Graeca* e la *Bibliotheca Hagiographica Latina*.

¹¹ Prerogativa delle *Litterae Compulsoriales* era la minaccia di scomunica nei confronti di tutti coloro che detenessero documenti sul Servo di Dio e non li mettessero a disposizione delle autorità incaricate della raccolta, tale grave minaccia in genere era sufficiente affinché tutti gli archivi venissero aperti alle indagini. Attualmente la natura degli archivi, specialmente di consistenza informatica, rendono pressoché inefficace ogni ricerca a causa della loro inaccessibilità. La Chiesa attualmente non ha strumenti giuridici che gli garantiscano il controllo di queste delicatissime informazioni, che esistono, sono meticolosamente conservate ma non in nostro dominio. Tale condizione inficia gravemente il principio di garanzia, secondo il quale è meglio sospendere il giudizio piuttosto che procedere con un pronunciamento che possa poi essere confutato dall’emergere di materiale documentale compromettente.

¹² De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione lib.II, cap.LII, n.2 “*ut plurimum consistunt in historiis sive editis sive manuscriptis in operibus conscriptis ab iisdem Dei Servi, de quorum agitur Beatificatione et Canonizatione, in monumentis eorum cultum comprobantibus*”.

¹³ De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione lib.II, cap.XL, n.3. Questo capitolo elenca tutti gli elementi necessari alla validità del processo compulsoriale: In primo luogo la correttezza della citazione e dell’ammonizione di coloro che detenessero eventuali documenti. In secondo luogo le indicazioni relative al deposito del documento, cioè l’archivio, la collocazione, i caratteri e l’estensione del testo. In terzo luogo l’induzione di testi esperti, qualora si debbano identificare e riconoscere documenti manoscritti. In quarto luogo la presentazione di libri e la loro compulsazione ad opera

VIII come si evince da un documento relativo alla *formula litterarum remissorialium et compulsorialium in genere* da lui promulgato in una data non identificabile ribadisce la necessità di raccogliere diligentemente tutto il materiale documentale: “*litteras, scripturas, instrumenta, monumenta et alia quaevis probationum genera*”, in questo intervento si percepisce una dignità ed un peso conferito ai documenti di notevole importanza poiché essi sono qualificati con il termine di *probationum genera*, aventi dunque capacità probante.

Un primo grande cambiamento, mi si lasci dire, quasi copernicano, lo dobbiamo alla grande sensibilità umana e dottrinale di Leone XIII, Pontefice coltissimo e sensibilissimo ai cambiamenti che avvenivano nel mondo. Egli proprio in seno alla Congregazione dei Riti istituì il 28 novembre 1902¹⁴ per interessamento del Card. Domenico Ferrata la *Commissione storico-liturgica* presieduta da Mons. Luigi Duchesne¹⁵ e composta da studiosi di singolarissima levatura quali: Mons. Giuseppe Wilpert¹⁶, P. Francesco Ehrle¹⁷, Mons. Giovanni Mercati¹⁸ ed altri eminentissimi

del procuratore della Causa. In quinto luogo l'esame da parte dei giudici, con il promotore ed il sottopromotore dei documenti ritenuti non sospetti e da compulsare. In sesto luogo la citazione ed il giuramento dei periti deputati al riconoscimento delle scritture (il vizio del giuramento rende inefficace la compulsazione). In settimo luogo il giudizio degli esperti in merito alle scritture, cioè autenticità, data, luogo, antichità e quant'altro permetta di apprezzare la bontà delle medesime. In ottavo luogo il raffronto delle scritture da compulsare con scritture note e d'indubbia autenticità. In fine dopo aver adempiuto a tutte le prescrizioni precedenti i giudici, il promotore o i sottopromotori ed il notaio attuario raffrontano le scritture originali con il transunto che se ne è ricavato verificandone l'assoluta coincidenza.

¹⁴ Leone XIII, Costituzione della Commissione Storico-Liturgica il 28 novembre 1902. Acta Sanctae Sedis, XXXV (1902-1903), pp.372-373.

¹⁵ **Louis Marie Olivier Duchesne** nato a Saint-Servan-sur-Mer il 13 settembre 1843 e morto a Roma il 21 aprile 1922, è stato un presbitero francese, filologo, studioso della cristianità, della liturgia. Fu ordinato sacerdote nel 1867. Louis Duchesne fu d'idee molto vicine al modernismo, 1876 divenne membro dell'École française de Rome di cui successivamente divenne direttore. Intraprese campagne di studio archeologico e organizzò spedizioni da Roma al Monte Athos, in Siria e in Asia minore, con particolare attenzione alla storia ecclesiastica dei primi secoli. Nel 1887 pubblicò i risultati della sua tesi, seguiti dalla prima edizione critica completa del *Liber Pontificalis*. Applicò metodi moderni alla storia ecclesiastica, cercando di avvalersi del sussidio rigoroso dell'archeologia e della topografia per suffragare le fonti letterarie. Duchesne era in costante corrispondenza con storici dello stesso filone fra i Bollandisti, che lavoravano a edizioni critiche delle agiografie. Scrisse anche *Les Sources du martyrologe hiéronimien* ("Fonti del martirologio geronimiano"), *Origines du culte chrétien* ("Origini del culto cristiano"), *Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule* ("Fasti episcopali dell'antica Gallia") e *Les Premiers temps de l'État pontifical* ("Le origini dello Stato pontificio"). La pubblicazione dell'opera: *Histoire ancienne de l'Église* ("Storia antica della Chiesa") fu considerata troppo modernista dalla Chiesa e venne messa all'Indice nel 1912. Non è da escludere la possibilità che proprio l'iscrizione di quest'opera nell'Index Librorum Prohibitorum abbia determinato o almeno contribuito alla soppressione della Commissione storico-liturgica il 16 gennaio 1914, Pio X, per natura fu estremamente sospettoso nei confronti di ogni forma di modernismo e l'aver proprio in una sua Commissione un così autorevole rappresentante potrebbe aver avuto un discreto peso.

¹⁶ **Joseph Wilpert** nato a Baborów il 22 agosto 1856 e morto a Roma, il 13 febbraio 1944 è stato un presbitero tedesco, archeologo e iconografo. Nel 1884 a Roma studia diritto canonico e conosce e frequenta Giovanni Battista de Rossi, che lo introdurrà allo studio diretto dei cimiteri paleocristiani di Roma, di cui diventerà uno fra i più grandi conoscitori e studiosi dell'iconografia Appassionato di disegno, seguì il de Rossi nell'esplorazione delle catacombe: realizzò così più di 600 riproduzioni di affreschi, a partire da immagini fotografiche. Tra le sue opere sono da ricordare: *Topographische Studien über die christlichen Monumente der Appia und der Ardeatina* (1901). *Le pitture delle catacombe romane* (1903), 2 vv. *Zur Entdeckung der «Crypta Damasi»* (1903). *La scoperta delle basiliche cimiteriali dei SS. Marco, Marcelliano e Damaso* (1903). *Beiträge zur christlichen Archäologie* (1908). *La cripta dei Papi e la cappella di S. Cecilia nel cimitero di S. Callisto* (1910). *Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jahrhundert* (1916). *I sarcofagi cristiani antichi* (1929). *Erlebnisse und Ergebnisse im Dienste der christlichen Archäologie* (1930). *La fede nella Chiesa nascente, secondo i monumenti dell'arte funeraria antica* (1938).

¹⁷ **Franz Ehrle** nato a Isny, il 17 ottobre 1845 e morto a Roma il 31 marzo 1934 è stato un cardinale tedesco, archivista e bibliotecario appartenente alla Compagnia di Gesù. Papa Pio XI lo elevò al rango di cardinale nel concistoro dell'11 dicembre 1922. Fra le sue opere meritano di essere ricordate: *Bibliotheca theologiae et philosophiae scholasticae selecta atque composita a Francisco Ehrle*, 5 voll., Parisiis, sumptibus et typis P. Lethielleux, 1885-1886. *Historia bibliothecae romanorum pontificum tum Bonifatianae tum Avenionensis enarrata et antiquis earum indicibus aliisque documentis*, Tomus 1, Romae, typis Vaticanis, 1890 (Gallica). *Der Sentenzenkommentar Peters von Candia*, 1925. *Dalle carte e dai disegni di Virgilio Spada*, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1927. *Der vatikanische Palast in seiner Entwicklung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts* vol. I (in collaborazione con H. Egger), Città del Vaticano, 1935 in collaborazione con Heinrich Denifle, *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters*, 7 voll., 1885 - 1900.

¹⁸ **Giovanni Mercati**, nato a Reggio nell'Emilia il 17 dicembre 1866 morto in Vaticano il 22 agosto 1957 è stato un cardinale, storico e bibliotecario italiano. Subito dopo l'ordinazione sacerdote nella cattedrale di Reggio Emilia nel 1889, Giovanni andò a Roma dove seguì i corsi di teologia all'Università Gregoriana laureandosi nel 1891. Si dedicò anche agli studi biblici e all'archeologia cristiana frequentando in particolare l'Accademia di conferenze storico-giuridiche organizzate ed animate da Giovanni Battista de Rossi. Pubblicò dei lavori scientifici per i quali attirò l'attenzione del prefetto Antonio Maria Ceriani che nominò, nel 1893, Mercati «dottore» della Biblioteca Ambrosiana, qui conobbe e divenne amico di Achille Ratti, suo collega eletto poi nel 1922 papa col nome di papa Pio XI. A lui si devono la scoperta di frammenti del Salterio esaplo di Origene nel manoscritto palinsesto ambrosiano O.39 sup. Collaborò anche con Salvatore Minocchi e con Giuseppe Toniolo. Il 14 aprile 1898 fu chiamato alla Biblioteca

studiosi. Compito di questa commissione era quello di affrontare questioni agiografiche relative al Martirologio, alle lezioni storiche del Breviario ed in genere all'emendamento di libri liturgici. Questa commissione può a diritto ritenersi un'antesignana della Consulta Storica poiché fra le varie incombenze che ebbe a trattare vi fu anche lo studio scientifico di Cause antiche, in particolare quelle “*per viam cultus*”¹⁹, in tale opera si posero le basi scientifiche della metodologia fino ad ora in gran parte adottate.

Ulteriore sviluppo scientifico si deve all'intervento di Pio X che il 26 agosto 1913 promulgò un decreto contenente le norme per la trattazione e la preparazione delle *Positiones* per le cause Storiche. Queste norme denotano una elevatissima consapevolezza storica, tanto matura da affermare la necessità di affrontare lo studio delle cause con una rigorosa metodologia storica *in omnibus causis, praesertim in antiquis*, tutte le Cause in ragione della notevole presenza di materiale documentale presentano la necessità di una metodologia storica.

Secondo le norme promulgate in questo decreto del 26 agosto 1913, tutte le cause devono essere corredate da un solido apparato documentale che oltretutto deve essere ermeneuticamente criticato da periti storici, come effettivamente rileva anche Mons. Frutaz, tali norme esprimono una straordinaria lungimiranza e la loro ottemperanza avrebbe facilitato tutto il lavoro della Congregazione, garantendo una solida base su cui argomentare tutti gli opportuni giudizi di merito sulla Causa.

Sempre Pio X con Motu Proprio *Quanta semper cura*, del 16 gennaio 1914, sopprimeva la Commissione Storico-liturgica insieme con quella liturgica e di musica sacra create rispettivamente nel 1897 e nel 1902, per dare alla Congregazione dei Riti due serie di Consultori, una per lo studio delle Cause dei Santi e l'altra per la liturgia e le reliquie dei Santi. La soppressione viene giustificata dal fatto che le precedenti Commissioni fossero esterne al Dicastero ed ufficialmente non ne erano parte, *externa instrumenta ad investigationem veri, non ipsius Congregationis membra*.

Pio XI il 15 dicembre 1929 beatificò solennemente i martiri inglesi Tomaso Hemerford e 135 Soci, lo studio di questa causa aveva presentato molteplici difficoltà con non poco fastidio per il Pontefice stesso, solo l'intervento di un'apposita commissione storica poté risolvere tutte le problematicità ed indubbiamente confermò nel Pontefice la necessità prorogabile d'istituire ed ordinare in seno alla Congregazione dei Riti una Sezione Storica per lo studio delle Cause. La Sezione Storica fu dunque istituita il 6 febbraio 1930 con il motu proprio *Già da qualche tempo*.

Apostolica Vaticana come *scriptor graecus*; divenne prefetto della Vaticana nel 1919. A Roma, Giovanni Mercati si interessò anche della letteratura e della teologia bizantina, di storia delle biblioteche e in particolare di quella biblioteca Vaticana. Il 15 giugno 1936 Papa Pio XI lo elevò al rango di cardinale; tre giorni dopo fu nominato bibliotecario e archivista di S. Romana Chiesa, succedendo al cardinale Franz Ehrle. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale Mercati si adoperò soprattutto per la salvaguardia e la tutela dei beni archivistici e librari fra cui molte biblioteche pubbliche romane, dando istruzione perché esse fossero trasportate e depositate temporaneamente in Vaticano, ove avrebbero goduto dell'immunità territoriale e della neutralità durante il conflitto.

¹⁹ Si veda ad esempio il lavoro relativo a: Ricognizione del culto ab immemorabili del Ven. Pietro Portuense, detto Pietro degli Onesti Peccatore, Roma, maggio 1911.

Con il motu proprio viene nominato il Relatore Generale²⁰, Prelato Ufficiale della S. Congregazione il quale per diritto prende parte a tutte le Congregazioni ed al Congresso, egli è affiancato da un Vice-Relatore Generale, da alcuni Aiutanti di Studio e da un certo numero di Consulori selezionati fra i più insigni studiosi di storia ecclesiastica, agiografia, archeologia cristiana, liturgia e paleografia, essi potevano essere italiani, esteri, non esclusi laici.

I compiti della Sezione Storica sono identificati principalmente in tre ambiti:

Primo ambito: Preparare e studiare tutta la documentazione relativa a quelle cause che vengono definite come storiche, cioè quelle per le quali non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti trattati, né si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno.

Secondo ambito: «*Completare la ricerca dei documenti e degli scritti attinenti alle Cause*» non storiche. In genere, dunque la Sezione Storica è l'organo competente per giudicare del valore delle fonti su cui viene ricostruita la figura storica o il fatto del martirio di un Servo di Dio, oppure il culto attribuitogli «*ab immemorabili tempore*».

Terzo ambito: Lavorare all'emendazione dei libri liturgici, studiare dunque le fonti liturgiche antiche e le questioni agiografiche connesse con queste riforme.

Un mese prima della sua morte Pio XI il 4 gennaio 1939 approvò, ordinandone la pubblicazione, le *Normae servandae in construendis processibus super Causis historicis*, modificando in parte quanto stabilito nel *Codex Iuris Canonici*.

²⁰ Primo Relatore Generale della Sezione Storica fù **Dom Henri Quentin**, nato a Saint-Thierry il 17 ottobre 1872 e morto a Roma il 4 febbraio 1935, fu un presbitero francese e filologo, specializzato in testi biblici e martirologi e creatore di un nuovo metodo di critica testuale, noto come *metodo statistico*. Dopo aver studiato teologia al seminario di Reims, entrò nel 1892 nell'Abbazia di Maredsous e poi nel 1897 nell'Abbazia di Solesmes. Fu ordinato sacerdote nel 1902. Nel 1907 fu chiamato a Roma per dirigere i lavori della *Pontificia Commissione per la Revisione della Vulgata*, istituita da Papa Pio X e affidata all'Ordine di San Benedetto. Nell'espletazione di questo difficilissimo lavoro fu indotto ad esplorare sistematicamente le edizioni usando metodi quantitativi, rendendo più razionale la collazione dei testi. Nel marzo del 1914 fu nominato consulente della sezione liturgica della Sacra Congregazione dei Riti. La *Commissione per la revisione della Vulgata* fu trasformata nel 1933 nella *Pontificia Abbazia di San Girolamo* in città, di cui divenne il primo abate. Di fronte all'enorme massa di manoscritti della Bibbia e alla speciale relazione dei copisti con questo testo, don Quentin fu obbligato a cambiare l'approccio che aveva precedentemente adottato per i martirologi e a criticare i metodi tradizionalmente applicati nella creazione di un *stemma codicum*. Il metodo di don Quentin, per alcuni versi antesignano del metodo informatico, è stato molto discusso e spesso criticato ma ha suscitato interesse a causa del suo carattere aritmetico e della sua capacità di automazione. Tra le sue opere ricordiamo: *Collezioni Jean-Dominique Mansi et les grandes conciliaires*, Parigi, Ernest Leroux, 1900. *Les martyrologes historiques du Moyen Âge : étude sur la training du Martyrologe romain*, Parigi, 1908. *Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate*. I Template: Ère partie: *Octateuque*, Parigi, Gabalda, 1922 (Collectanea biblica latina VI). *Essais de critique textuelle (Ecdotique)*, Parigi, Picard, 1926. Hippolyte Delehaye (SJ) et Henri Quentin (OSB), *Acta sanctorum novembris*, tomi II pars posteriore, nel continente Hippolyti Delehaye commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum ad recensionem Henrici Quentin, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1931.

Dopo Dom Quentin seguirono nell'incarico di Relatore Generale **Padre Ferdinando Antonelli**, O.F.M. Nato a Subbiano il 14 luglio 1896 e morto a Roma, 12 luglio 1993, è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano. Durante il Concilio Vaticano II fu perito e segretario della *Commissione Conciliare della Sacra Liturgia*. Il 27 gennaio 1964 fu nominato membro del *Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia* da papa Paolo VI. Dal 1969 fino al 1973 fu segretario della Congregazione per le Cause dei Santi. Paolo VI lo elevò poi al rango di cardinale. Seguì poi **Mons. Amato Pietro Frutaz** nato a Torgnon il 29 agosto 1907 e morto a Roma l'8 novembre 1980 è stato un archeologo e storico italiano, esperto di cartografia romana. Sacerdote valdostano, protonotario apostolico per molti anni è stato presidente dell'*Académie Saint-Anselme* e direttore della biblioteca del Seminario maggiore di Aosta. Ricevette vari incarichi da parte della Curia romana. Dimostrò che la *Magna Legenda Sancti Grati* su Grato di Aosta era falsa. Tra le sue opere è particolarmente apprezzato per: *Le fonti per la storia della Valle d'Aosta*, Roma: Ed. Historique et littéraire, 1966. *Le fonti per la storia della valle d'Aosta: Piemonte*, 1966. *Le fonti per la storia della Valle di Aosta e gli archivi storici e le biblioteche della città e della valle*, 1958. Attualissima e prezioso strumento di conoscenza della cartografia romana è l'opera: *Le piante di Roma*, in collaborazione con Giorgio De Gregori, Niccolò Del Re, Fernanda Roscetti, Roma, Istituto di Studi Romani, 1962.

Effettivamente il Codice del 1917 nel quale viene dettagliatamente codificata tutta la normativa relativa ai processi di beatificazione e canonizzazione, rappresenta in parte un regresso metodologico rispetto all'impronta scientifica imposta già con Leone XIII: basti considerare il *canone 2020* ove si afferma “*Historica monumenta adminiculum tantum praestare possunt*”, in esso riecheggia la dottrina formalizzata dal Lambertini circa la sussidiarietà degli studi storici.

Ancora con Paolo VI nella costituzione apostolica *Sacra Rituum Congregatio* dell'8 maggio 1969 si afferma “*Sacra Congregatio in causis cognoscendis ad modum iudicii procedit*” ribadendo ulteriormente il *cursus iuridicus* e la modalità di procedere *processuale-giuridico-testimoniale* delle cause di canonizzazione.

L'impostazione *giuridico-dibattimentale*, che per secoli resse la procedura delle Cause dei Santi, fu radicalmente mutata dal Pontefice Giovanni Paolo II, il quale recependo tutti i progressi che già i suoi predecessori a partire da Leone XIII avevano apportato alla trattazione delle Cause dei Santi promulgò il 25 gennaio 1983 una nuova costituzione la *Divinus perfectionis Magister*, con essa il Pontefice volle estendere l'utilizzazione delle scienze storiche e della ricerca documentale non soltanto alle sole cause storiche ma *praticamente a tutte le cause*. Era ormai improcrastinabile l'esigenza di dotare ogni causa di un completo apparato documentario in merito non solo agli scritti del Servo di Dio ma alla anche sua stessa persona, alla sua vita, alle sue attività e dunque al suo ambiente ed al contesto storico ove si sviluppò la sua vicenda umana. Fin dalla fase diocesana “*Episcopus alia scripta inedita (epistulas, diaria, etc) necnon omnia documenta, quoquo modo causam respicientia, perquiri iubeat a personis ad hoc idoneis, quae, postquam munus suum fideliter expleverint, relationem de perquisitionibus factis componant*” (*Divinus perfectionis Magister*, parte I, art.2,3°).

Prima della *Divinus perfectionis Magister*, era il Postulatore a dover raccogliere i documenti riguardanti la Causa e a consegnarli al Tribunale, con essa invece questo delicatissimo compito è demandato agli esperti di storia ed archivistica debitamente nominati, i quali s'impegnano a perquisire personalmente gli archivi e a trovare tutto il materiale documentale raccogliendolo come prova per la Causa.

Nella legislazione del 1983, le prove documentali non sono dunque considerate più come prove aggiuntive alla Causa, ma parte essenziale pari alle prove testificali.

Nelle *Normae servandae in Inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* del 7 febbraio 1983 esplicitò ulteriormente tutte le direttive in merito, specificando che in tutte le Cause, antiche e recenti, dovevano essere raccolti, da parte di una commissione storica costituita da “*periti in re historica et archivistica*” *Normae servandae* art. 14b non solo “*omnia scripta edita Servi Dei in authentico exemplari*” art.10,2° ma anche “*omnia et singula historica documenta, sive typis edita, quoque modo causam respicientia*” art. 14 a.

Come già detto i membri della Commissione Storica in genere tre, operano *in solidum*, effettuate tutte le ricerche necessarie gli esperti presentano al Delegato Episcopale, insieme con tutti gli scritti inediti ed i documenti raccolti (in copia), una diligente e dettagliata *Relazione*, firmata da loro solidalmente in essa i periti riferiscono e garantiscono d'aver adempiuto fedelmente al compito loro affidato, uniscono un elenco dettagliatissimo degli scritti e dei documenti, esprimono un giudizio circa la loro autenticità ed il loro valore ed, in fine, un loro giudizio circa la personalità del Servo di Dio, quale si desume dagli stessi scritti e dai documenti.

Per prassi del Dicastero è risultato di grande utilità accludere anche un elenco dettagliato indicante tutti gli archivi consultati ed il relativo esito.

L'esperienza del Dicastero ha indotto negli anni la sana consuetudine di nominare fra i periti storici della Commissione Storica almeno uno che abbia anche una solida formazione teologica perché possa, analogamente ai Censori Teologi che esaminano gli scritti editi, esaminare egli gli scritti inediti reperiti durante gli scavi, e formularne un giudizio di merito incorporato nella *Relazione*, tutto questo ad ulteriore garanzia, sicurezza e completezza d'esame.

Il lavoro dei Periti viene confermato in fase giudiziale sotto giuramento, garantendo la completezza e l'accuratezza delle indagini compiute. Il giuramento viene prestato singolarmente e separatamente da ogni membro della Commissione, in esso si dichiara di aver svolto tutte le indagini, di aver raccolto tutta la documentazione riguardante la Causa ed, in fine, di non aver mutilato o alterato alcun documento o testo.

Le medesime prescrizioni saranno poi ulteriormente ribadite da Benedetto XVI il 22 febbraio 2007 nell'istruzione *Sanctorum Mater*, in essa si parla di “*almeno tre periti in materia storica ed archivistica*” con il compito di “*ricercare e raccogliere tutti gli scritti del Servo di Dio non ancora editi, come pure tutti e singoli i documenti storici, sia manoscritti sia stampati, riguardanti in qualunque modo la Causa*” *Sanctorum Mater* art. 68, § 1 e 2.

Relativamente a questo Pontefice piace ricordare quanto egli a proposito dello studio delle cause saggiamente disse: “*le cause vanno istruite e studiate con somma cura, cercando diligentemente la verità storica, attraverso prove testimoniali e documentali omnino plenae*”²¹

A chiusura, dunque, di questa breve riflessione ci sovengono le parole di Aristotele allorquando, relativamente al metodo da utilizzarsi nella ricerca scientifica afferma: «*Quando esistono dei fatti, bisogna sempre dar credito all'osservazione più che alle teorie, e dar credito alle teorie soltanto quando ciò che esse affermano concorda con i fatti osservati*»²². Tale criterio dovrebbe essere il metodo da utilizzarsi anche nella

²¹ Acta Apostolicae Sedis 98 (2006) 398.

²² Aristotele, De animalium generatione, III, 760 b, 31-33.

valutazione delle cause dal punto di vista storico. Nelle biografie dei Servi di Dio può accadere di trovare delle affermazioni recepite come assodate, alla stregua di “*teorie*” già dimostrate, in verità, solo allorquando sussistano dei fatti, che nel nostro ambito sono i documenti storici, (incluse le deposizioni testificali) comprovanti e corroboranti *la teoria* in questione possiamo ragionevolmente dar credito ad essa altrimenti la biografia rimane nell’ambito delle suggestioni agiografiche.

Il lavoro degli Storici in seno al Dicastero delle Cause dei Santi è dunque non un *adminiculum* come la vecchia impostazione giuridico dibattimentale poteva in parte concepire, ad oggi in vero la situazione è totalmente cambiata²³ e praticamente nessuna Causa di beatificazione e canonizzazione, può essere concepita senza una impostazione scientifica di ermeneutica del materiale raccolto, tale ermeneutica si articola e si concretizza secondo le varie scienze, ognuna delle quali fornisce il suo prezioso contributo, tutte queste scienze operano però in un contesto di ermeneutica di fatti storici, che come tali, devono essere contestualizzati e criticati secondo rigorosi principi di coerenza storica.

Vaticano, 9 novembre 2022.

Dott. Emanuele Deidda

FINIS

APPENDICE DOCUMENTALE

²³ Per poter meglio ponderare quanto sia ad oggi importante il contributo storico documentale in una causa basti considerare solo qualche esempio: la copia pubblica della Causa di Macrina Raparelli conta 15 volumi, di cui 2 di prove testimoniali e 13 di prove documentali, quella di Andrea Maria Cecchin 27 volumi, di cui 4 di prove testimoniali e 23 di prove documentali, e, ancora quella di Trinidad del Santissimo Cuore di Maria conta 18 volumi, di cui 2 di discussioni testimoniali e 16 documenti.

Breve raccolta di tutti i documenti concernenti
la Consulta Storica nelle sue varie fasi cronologiche.

Leone XIII
Costituzione della Commissione Storico-Liturgica
28 novembre 1902.
Acta Sanctae Sedis, XXXV (1902-1903), pp.372-373.

Ex quo Commissio Liturgica apud S. Rituum Congregationem a SS. D.N. Pp. XIII, haud multis abhinc annis, constituta, muneri sibi demandato respondere satagit, non semel occasio data est considerandi quaestiones quae proponuntur saepe partem historicam habere, interdum praecipuam, quae exorbitans videtur a praeaudatae Commissionis provincia; unum quippe illi ex officio onus incumbit, quaestiones mere liturgicas opportuno examini subicere, et super iis propriam aperire sententiam.

Quocirca E.mus ac R.mus D.nus Cardinalis Domenico Ferrata, praefata Sacrae Congregationis Pro-Praefectus, gravi eiusmodi ac urgenti necessitati occurrere, sui muneris esse duxit, atque hac de re ad SS.D.N. quamprimum referre censuit. Beatissime Pater, qui alias tanto studio sacris historicis disciplinis incrementa dedit, perlubenter propositum Eminentissimi Viri excepit, probavit et sanxit, cum plane conforme peculiari illi impulsu invenerit, quem muper, urgente temporum necessitate, Ipse dedit ecclesiasticae culturae, annuitque ut Decretum conficeretur ad creandam *Commissionem* alteram, titulo *Historico-liturgicam*.

Commissionis igitur historico-liturgicae erit, multiplices historicas quaestiones revolvere, dilucidare, enodare, qua hagiographiam et liturgiam tangunt, ac illas praecipue, quae eventualem respicere possunt emendationem aut reformationem liturgicorum Codicum, scilicet Martyrologii, Breviarii, Missalis, Ritualis et similibus.

Subicimus hic Decreto, quo S Congregatio laudatam Commissionem constituit.

Sacra Rituum Congregatio, probante SS.mo D.no nostro Leone Papa XIII, peculiarem Commissionem historico-liturgicam constituit, quam constare voluit ex sex eximiis Sacerdotibus: RR.DD. Aloisio Duchesne, Iosepho Wilpert, Francisco Herle, Iosepho Roperti, Humberto Benigni et Ioanne Mercati. Atque insuper, annuente eodem SS.mo D.no nostro, sacra eadem Congregatio sibi facultatem reservavit seligendi in posterum nonnullos socios consulentes, qui ad opus apti videantur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 28 Novembris 1902.

Decreto della S. Congregazione del 26 agosto 1913.

S. Pio X
Norme sul titolo di Venerabile, sui testi contrari, sui documenti
26 agosto 1913
AAS, V (1913), pp. 436-438

De Servis Dei, quorum sanctitudo vitae legitime examinanda curatur, nonnullis maxime locis usu venit, ut, cum admovetur manus ordinariis processibus instruendis super eorum virtutibus vel martyrio, sacra quaedam sollemnia in ecclesiis indicantur, ac signata Commissione ad causam pertractandam apud S. Rituum Congregationem, vulgo diffundatur nuntius, non aequo prorsus loquendi modo, Dei Servum, cuius causa introducta sit, Venerabilem ab Apostolica Sede esse declaratum, atque inter ea sollemnia pro gratiarum actione panegyricae etiam orationes habeantur eaeque saepius adeo immoderatae, ut facile in errorem inducantur fideles, debitam putantes eisdem Dei Servis venerationem, quae solis beatificatis et canonizatis debetur. Haec animadvertens SS.mus D.N. Pius Pp. X, ne quid Ecclesiae disciplina detrimenti capiat, primum omnium sollemnia, quae contra pristinam consuetudinem celebrantur cum agitur de inchoandis processibus ordinariis, reprobavit et prohibuit; deinde recolendam mandavit declarationem additam die 19 februarii 1658

Decretis f.r. Urbani VIII: *Ne, scilicet per Commissiones introductionis vel re assumptionis seu ulterius progressus causarum tum signatas tum signandas nullum beatitatis vel sanctitatis aut indultae venerationis et cultus argumentum vel minimum desumi, nec aliud quodcumque ius, quantumvis modici aut fere nullius momenti, in eiusdem causis quaesitum dici vel praetendi possit.* Denique, adhibito consilio gravium virorum et exquisito peculiari voto nonnullorum S.R.E. Cardinalium, vetuit Servos Dei quorum causae posthac introducentur, *Venerabiles* appellari, item sollemnia peragi occasione decreti editi super causae introductione. Inhaerens autem sententiae f.r. Benedicti XIV, qui tutius fore censuit a panegyricis orationibus penitus abstinere in honorem Servorum Dei nondum beatificatorum, eas haberi orationes edixit in posterum non licere. Permisit vero ut Servi Dei tantummodo post editum decretum super heroicitate virtutum vel super martyrio *Venerabilis* titulo ornentur, ita tamen ut ex hac permissione nullum argumentum indultae venerationis item argui vel praetendi possit. Praeterea consulens pietati fidelium, qui facile hisce in casibus sacrae occasione sollemnitatis decipi possent, putantes fas esse ut beatum colere eum de cuius beatificatione iudicium adhuc apud S.R.C. pendeat, sollemnia ad gratias Deo agendas etiam post editum decretum super heroicitate virtutum vel martyrio pariter prohibuit, qua tamen prohibitione impedire non intendit quominus in Missis addatur, prout decet, collecta pro gratiarum actione. Idem SS.mus D.N. ad rectam tractationem Causarum beatificationis et canonizationis, earum praesertim quae partim historicis monumentis nituntur, vel earum quae subsidiariae probationis privilegio gaudent, illis ipsis in consilium adhibitis quos supra diximus, et exquisita sententia Rev.mi Patris Promotoris Sanctae Fidei haec constituit:

I. In omnibus causis, praesertim recentioribus, Rev.mi Ordinarij in condendo informativo processu praeter testes qui causae favent, eos etiam universos omnes qui causae adversantur excutiant, nemine excepto, idque sub poena nullitatis, onerata conscientia tum Ordinariorum tum Promotorum Fiscalium.

II. In omnibus causis, praesertim antiquis, cum processu ordinario sive informativo compulsentur omnia et singula historica documenta sive manuscripta, sive typis edita, quae quocumque modo causam respiciant quae agitur. Ad hoc non modo monendi sunt detinentes iura compulsanda, ut ea ordinario exhibeant; sed, si res postulaverit, examini subiiciendi erunt sub religione sacramenti custodes cuiusvis archivi vel tabulari sive publici sive privati; summa quoque diligentia et industria curandum est ut cuiuslibet generis documenta ad causam conferentia conquirantur, quae omnia et singula cognoscenda sunt ad normas traditas a fel. ree. Benedicti XIV, lib. II, c. 52.

III. Antequam in Congregatione ordinaria discutiatur dubium super introductione Causae, Sacrorum Rituum Congregationis erit exquirere, pro re nata, documenta apud Curias, uti vocant, generalitias Ordinum et Institutorum religiosorum tum virorum tum feminarum necnon in tabulariis Sacrarum Romanarum Congregationum, et ubicumque iure praesumitur ea posse reperiri.

IV. Omnia et singula documenta, si ve compulsata cum processu ordinario, sive a S.R.C. collecta, subiciantur iudicio peritorum a S.R.C. eligendorum, qui scriptis doceant de eorum auctoritate et vi. Promotori vero Fidei, antequam indicetur Congregatio ordinaria pro introductione causae, omnia documenta exhibeantur una cum sententia peritorum. V. Documenta potiora praecipue ex integro typis edantur, praenotatis nomine auctoris, tempore, loco et ceteris id genus adiunctis, atque inserantur *Positionibus* super virtutibus vel martyrio, una cum relatione peritorum, quos supra memoravimus, de auctoritate et vi documentorum.

VI. In *Positionibus* pro Congregationibus Ordinaria, Antepreparatoria et Praepreparatoria, *animadversionibus* Promotoris Fidei praemittatur *synopsis vitae Servi Dei* cuius causa tractatur, breviter et lucide ex officio conscripta, desumpta tum ex testibus tum ex documentis.

VII. In singulis vero Causis beatificationis, quarum iudicium in praesens apud S.R. Congregationem quocumque modo pendeat, Sacra ipsa Congregatio non procedat ad ulteriora, nisi exhibitis, ab interesse habentibus, et exquisitis ex officio documentis iisque omnibus examinatis quo modo supra dictum est.

Quae omnia et singula Sanctitas Sua decrevit et servari mandavit, curaeque et vigilantiae commisit praesertim Secretarii S. R. C. et Promotoris S. Fidei *pro tempore*, atque in *Acta Apostolicae Sedis* referri iussit hac die 26 augusti 1913.

Fr. S. Card. MARTINELLI, *Praef.*
✠ PETRUS LA FONTAINE, Ep. Charist., *Secretarius*

PIUS PP. X

MOTU PROPRIO

QUANTA SEMPER CURA

AAS, vol. VI (1914), n. 2, pp. 25-27.

DE ABOLENDIS COMMISSIONIBUS S. RITUUM CONGR. ADIUNCTIS
ET DE NOVO ORDINE CONSULTORUM PRO RE LITURGICA INSTITUENDO

Quanta semper cura Decessores Nostri advigilaverint, ut ea qua par est pietate, religione et magnificentia coleretur Deus atque laudaretur in Sanctis suis, facile deprehendat quisquis reputet quae tempia ab ipsis excitata fuerint, quae leges ad sacra facienda sancitae, qui denique ritus divinorum officiorum pro diversitate temporum praescripti. Quae ut integra manerent, vel sapienter et sancte temperarentur f. r. Sixtus V Apostolica Constitutione « *Immensa* » sacrorum Rituum Congregationem instituit, cui duplex praecipue demandavit munus, videndi statuendique de iis, quae ad sacros ritus latinae Ecclesiae spectant, et curandi quae ad beatificationem et canonizationem Sanctorum referuntur. Quae omnia Nosmet ipsi in Constitutione Nostra « *Sapienti consilio* » confirmavimus.

Quo autem facilius utriusque generis negotia expedirentur, et Consultorum inductus est ordo, praelatorum nempe et theologorum, qui praecipue in singulis causis beatificationis et canonizationis suffragium ferrent super virtutibus, martyrio et miraculis Servorum Dei; et asciti sunt caerimoniarum magistri, a quibus sententia exquireretur de iis quae sacros ritus et caerimonias attingunt. Verum exortis quaestionibus et gravibus et arduis circa veteres Ecclesiae ritus et normas a patribus traditas, quibus et divina officia ordinanda sunt et concertus sacer regendus, itemque circa historias Sanctorum, cum caerimoniarum magistri ad omnia haud sufficerent, res ipsa postulavit, ut viri consulerentur rei liturgicae et christianae antiquitatis specialiter periti: quo factum est ut tres peculiares Commissiones sacrae Congregationi Rituum adiunctam sint, liturgica, historico-liturgica et pro sacro concentu, - de quibus in commemorata modo Constitutione mentionem fecimus - quae tamen essent tamquam externa instrumenta ad investigationem veri, non ipsius Congregationis membra; cum harum commissionum participes numquam in consultorum numerum relati sint. Quod si ad tempus hunc commissionum statum retineri placuit, iam integritas Congregationis exigit, ut illae funditus mutentur, atque ad ipsam roborandam expoliendamque Congregationem convertantur.

Quapropter, in consilium adhibitis aliquot S. R. C. Cardinalibus, nonnulla decernere visum est, quae nunc Motu-proprio observanda statuimus, edicimus.

Sacrorum Rituum Congregationis Consultores in duas classes seu sectiones sint divisi, alii ad suffragium ferendum in causis beatificationis et canonizationis, alii pro rebus ad liturgiam et reliquias Sanctorum quoquo modo pertinentibus. Sed nihil prohibet, quominus unus idemque Consultor in utraque sectione numeretur. Erit autem Cardinalis Praefecti eos Nobis proponere ad munus Consultoris assumendos, qui non solum vitae honestate, sed ea quoque scientia sint instructi, ut idonei ad suffragium in quaestionibus sibi commissis recte ferendum videantur.

Igitur qui in primam sectionem ascribendi erunt, doctrina, integritate spectati atque aetate provecti homines intelligant onus sibi demandari maximi momenti, in quo cauta diligentia ac magna maturitate procedendum est.

Ii vero qui in altera sectione erunt annumeranda pollere debent in primis scientia liturgiae, tum rerum affinium, ut historiae, hagiographiae, cantus ecclesiastici et aliarum huiusmodi. Cum autem difficile admodum sit plures invenire qui in omnibus his excellant, curandum erit, ut nonnulla saltem sint, qui in aliqua ex doctrinis liturgiae finitimis vere sint excellentes.

Itaque, cum ex una parte volumus ut ii omnes, qui in praesenti numerantur Consultores, in eodem munere perseverent et primae sectioni maneant adscripti, tum ex alia parte omnes et singulas Commissiones quae Congregationi sacrorum Rituum hucusque fuerunt adiectae, hoc Nostro Motu-Proprio supprimimus et omnino suppressas declaramus.

Dilecto autem Filio Nostro Cardinali huius S. Congregationis Praefecto in mandatis damus ut quamprimum Nobis viros proponat, qui secundum praescripta Nostra possint a Nobis assumi ad munus consultorum sectionis secundae.

Hanc vero Nostrae voluntatis declarationem volumus et iubemus futuris quoque temporibus religiosissime in omnibus et singulis servari, constitutionibus, ordinationibus apostolicis, privilegiis aliisque contrariis quibuscumque, etiam speciali atque individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVI ianuarii anno MCMXIV, Pontificatus Nostri undecimo.

MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO XI

GIÁ DA QUALCHE TEMPO

CON IL QUALE VIENE ISTITUITA LA «SEZIONE STORICA»
DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Già da qualche tempo è venuta maturando in Noi la persuasione che i procedimenti in uso presso la Sacra Congregazione dei Riti per la trattazione delle cause « storiche » dei Santi hanno bisogno di qualche ritocco, affinché possano meglio corrispondere alla propria natura di tali cause e alle loro speciali esigenze (natura ed esigenze abbastanza chiaramente indicate già da Benedetto XIV: *De Servorum Dei beatif. et canoniz.,* dove parla delle *causae antiquae*), massime tenuto conto dello sviluppo raggiunto dalle discipline storiche e dei perfezionamenti portati ai loro metodi.

Per cause « storiche » dei Servi di Dio intendiamo quelle per le quali (trattasi della vita, delle virtù, del martirio o di antico culto) non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, nè si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno.

Sembrandoci *coram Domino* di non poter frapporre ulteriori indugi, invocato il divino aiuto e chiamati a consiglio uomini di non dubbia competenza, dopo matura considerazione, di Nostro Motu proprio abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I. – Nelle cause storiche dei Servi di Dio, dopo il processo informativo ordinario e la relativa ricerca degli scritti nei consueti modi, si ometteranno nel processo apostolico le parti suaccennate (vita, virtù, martirio, antico culto) sulle quali non si possono più raccogliere testimonianze contemporanee.

II. – Le dette cause, per le parti indicate, saranno di competenza speciale di una « Sezione storica » che con questo Nostro Motu proprio intendiamo aggiungere ed aggiungiamo alle due già esistenti in seno alla Sacra Congregazione dei Riti.

III. Affinché la nuova Sezione possa debitamente soddisfare al suo compito:

1) Sarà costituita, in numero competente, da Consultori specializzati nelle discipline e nelle ricerche storiche;

2) A capo di essa sarà un « Relatore generale » al quale incomberà la direzione dei lavori storici;

3) Il Relatore generale, dopo la regolare apertura del processo informativo, ne esaminerà le parti di sua competenza, farà egli stesso od ordinerà le ulteriori ricerche che giudicherà necessarie, e richiederà alla Postulazione, in originale od in copia autentica, tutti i documenti che riterrà opportuni, trasmettendo poi i documenti così raccolti ai Consultori della sua Sezione, che stimerà più idonei alle singole cause;

4) I voti dei detti Consultori con le conclusioni del Relatore generale saranno dal Relatore stesso consegnati all'Emo Prefetto della Congregazione e da questo al Promotore della Fede per il loro esame e le eventuali obiezioni e conclusioni;

5) I documenti ed i voti di cui sopra serviranno di base e di punto di partenza ai voti dei Consultori della prima Sezione della Sacra Congregazione dei Riti;

6) Ai Consultori della Sezione storica toccherà di rispondere alle obiezioni e domande del Promotore della Fede per le difficoltà comprese nell'ambito delle loro competenze;

7) Sono comprese nelle attribuzioni della Sezione storica le indagini che occorressero per completare la ricerca dei documenti e degli scritti attinenti alle cause; per il loro esame dottrinale si procederà secondo le prescrizioni del Cod. iur. can. e la prassi in uso;

8) Per evidenti ragioni di utilità la Sezione storica dovrà essere consultata per le riforme, emendazioni e nuove edizioni di testi e di libri liturgici.

Dal Vaticano, 6 Febbraio 1930.

Pio XI

Norme sulla trattazione delle cause nelle Sezione Storica

22 ottobre 1930

Verbali delle Adunanze della Sezione Storica, pp. 10-11

I. - Consultores Sectionis Historicae idem iuramentum praestabunt ac alii Consultores S. Rituum Congregationis, de secreto servando circa vota lecta discussionesque habitas in sessionibus propriae Sectionis.

II. - Ut facilius, celerius securiusque disceptatio Causarum in sessionibus expediatur, sequens in eis ordo servabitur:

1°. Causa adnuntiabitur a Relatore Generali qui deinde propositam quaestionem leget: verbi gratia: *An, ex allatis documentis, historice constet cultum Servo Dei N. tributum, a Summis Pontificibus recognitum fuisse;* vel: *An, ex allatis documentis, historice constet Servum Dei N. tali die talique anno morte affectum, indubitanter pro fide Catholica martyrium subiisse,* etc.

2°. Consultores iuxta diem electionis suae, incipiendo a novissimis, ii vero qui die 8 februarii 1930 electi sunt, ordine alphabetico, votum suum scriptum legent, quod concludent quaestioni propositae respondendo sub sequenti vel alia simili formula: *Ideo ad propositam quaestionem respondendum censeo Affirmative,* vel *Negative,* vel *Suspensive.*

Uniuscuiusque responsio statim a Vice Relatore notabitur.

3°. Perlectis votis et responsionibus, exquiret Relator Generalis an aliquis e Consultoribus, auditis aliorum sententiis vel ex alia qualicumque ratione, aliquid dicendum habeat, quo in casu, instituetur oralis disceptatio.

4°. Absoluta orali disceptatione, Relator Generalis iterum exquiret an aliquis Consultar, auditis argumentis in disceptatione allatis, priorem sententiam suam, seu affirmativam, seu suspensivam, seu negativam, in aliam mutare velit. Quo facto, Vice Relator summam definitivam variarum responsionum adnuntiabit vel, si Causa ad trutinam revocanda videtur, Relator Generalis eam in alia sessione iterum tractandam pronuntiabit.

5°. Si quis e Consultoribus absens Votum suum scriptum ad Relatorem miserit, ordine suo legetur et responsio absentis in verbali notabitur atque in summa sententiarum a Vice Relatore includetur, nisi iudicaverit Relator Generalis oralem disceptationem argumenta tanti ponderis in medium adduxisse, ut illorum tantum Consultorum qui ei interfuerint sententiae sint in summam computandae.

6°. Sententia collectiva Sectionis circa propositam quaestionem firma non erit, nisi novem saltem Consultores responsiones suas dederint et e tribus harum responsionum partibus duae in eadem sententia consenserint.

III. - Si responsum Sectionis fuerit affirmativum, Causa cursum suum prosequetur et *Positio* per Em.mum S. Congregationis Praefectum ad R.P. Promotorem Generalem Fidei transmittetur.

Si vero responsum fuerit negativum, Em.mus Cardinalis Praefectus rem Summo Pontifici referet, cuius est decernere an Causa reponi debeat, an proponi Em.mis Cardinalibus S. Rituum Congregationis ad deliberandum.

Ex audientia Ss.mi diei 22 Octobris 1930.

Sanctitas Sua praefatas Normas adprobare dignata est.

C. Card. LAURENTI, S.R. C. Praefectus

Pio XI

Istruzione della Sezione Storica *Criteri da tenersi presenti nell'iniziare un Processo Ordinario Storico di un Servo di Dio.*

Nell'istruire un Processo ordinario sulle virtù, fama di santità e miracoli di un Servo di Dio in un tempo tale da non potersi addurre testi *de visu* sufficienti, è necessario tener presente che la Causa sarà trattata dalla Sezione Storica della Congregazione con criteri storici, differenti dal modo normale. E allora, oltre le norme generali proprie di qualunque processo ordinario, è opportuno che il postulatore e i patroni della Causa abbiano presenti i seguenti criteri:

1. Si cerchi di studiare in profondità i singoli punti della vita del Servo di Dio, portando testi tali che possano illustrare con dati di fatto e documenti comprovanti le asserzioni.

2. Tali documenti non siano soltanto lettere e altri scritti del Servo di Dio, ma specialmente di altre persone contemporanee o posteriori, come lettere, memoriali, diari, necrologi, registri, attestati vari, stampe, ecc.

3. Oltre i vari punti della vita del Servo di Dio, è opportuno fermare l'attenzione sui principali personaggi che sono stati a contatto con lui e che abbiano influito sul suo spirito o in avvenimenti importanti, a cominciare dai genitori, fratelli e sorelle e altri parenti.

4. Anche queste testimonianze siano comprovate e accompagnate da documenti; e a proposito dei familiari non si tralascino gli attestati di battesimo, cresima, matrimonio, ordinazione sacerdotale, professione religiosa, morte, ecc.

5. Sarebbe anche utile uno studio sulla famiglia per cogliere i fondamenti della formazione impartita al Servo di Dio e quindi spiegarci diversi atteggiamenti del domani.

6. Speciale attenzione meritano quei punti della vita del Servo di Dio che presentano una certa difficoltà nella dimostrazione di una virtù, come sarebbero lotte, contrasti, divergenze dottrinali e pratiche ecc., particolarmente con autorità ecclesiastiche o confratelli e consorelle di religione. Cercare di non sorvolarli ma approfondirli con documenti e testimonianze varie.

7. È necessario allargare l'indagine anche alla dimostrazione della fama di santità dalla morte al tempo del processo, raccogliendo testimonianze varie in manoscritti e opere di stampa di qualunque genere.

8. Si abbia la perspicacia di fare le indagini in tutti gli archivi e biblioteche ove si pensi trovare qualche cosa, siano civili che ecclesiastici, pubblici o privati; è opportuno che i testi e il postulatore nelle deposizioni li citino espressamente, anche se non abbiano apportato risultato positivo.

9. Dai documenti più importanti e di una certa difficoltà di scrittura e di interpretazione si estraggono copie fotografiche per rendere più efficace e spedito lo studio; ad ogni modo siano trascritte con la massima fedeltà e diligenza, avendo cura di apporre ad ognuno la catalogazione dell'archivio o biblioteca che li conservano e ogni cambiamento di pagina o foglio (retro o verso). Dire espressamente se l'archivio o biblioteca non fosse ordinato e quindi manchi la catalogazione dei documenti; così pure se esse fossero privi dell'indicazione delle pagine o fogli.

10. Per espletare bene questo lavoro, certo non facile, è opportuno che siano chiamati a deporre testi qualificati, ed eventualmente affidare a qualche specialista il compito di studiare tutto o un determinato aspetto della vita del Servo di Dio, oppure nominare una commissione storica che completi il suo compito ordinatamente.

11. Il Vescovo deve istituire una Commissione di tre Periti (uomini, donne, protestanti ... purché periti in Storia. Se si trattasse della Causa di un religioso, un perito solo può essere chiamato dalla stessa famiglia).

I periti devono fare ricerche:

a) Sugli scritti del Servo di Dio (la ricerca può essere preceduta dal solito editto del Vescovo);

b) Su documenti inerenti alla vita del Servo di Dio;

c) Sulla fama di santità del Servo di Dio sempre attraverso i documenti.

Quindi devono fare una dichiarazione nella quale espongono i risultati delle loro ricerche; il valore da darsi ai documenti trovati; le conclusioni a cui sono giunti, attraverso i documenti, alla esistenza o meno della fama di santità del Servo di Dio.

La relazione deve essere firmata da tutti e tre i membri: qualora uno di essi dissentisse e non volesse quindi firmare deve esporre per iscritto le ragioni del suo atteggiamento.

La relazione firmata deve essere presentata al Vescovo che chiama i tre periti insieme e li interroga sui lavori compiuti e l'opinione che si sono formati del Servo di Dio.

Se l'opinione è affermativa il Vescovo costituisce un Tribunale, quindi interroga soprattutto i tre membri come testi di ufficio, quindi tutti gli altri testimoni, per deporre sull'attuale continuazione della fama di santità.

Pio XII

Decreto

Sul modo di giudicare degli scritti dei Servi di Dio

9 aprile 1957

Inter inquisitiones, quae a *Codice Iuris Canonici* Episcopis demandantur ad introductionem Causae Beatificationis Servorum Dei a Sede Apostolica obtinendam, non parvi momenti aestimanda est perquisitio scriptorum a Servis Dei exaratorum, cum evidens sit ex his ipsam indolem, characterem, animum scriptorum manifestari. Perspicua est quoad operum revisionem lex decretorum Urbani VIII: *Praeterea illud etiam diligentissime indagandum est, an ille, vel illa pro cuius Canonizatione instatur, scripserit aliquos libros, tractatus, opuscula, meditationes, vel quid simile; nam si scripsisse constiterit, non prius est ad aliquem actum inquisitionis deveniendum, quam tales libri diligenter in Sacra Congregatione examinentur, utrum contineant errores contra fidem vel bonos mores, vel doctrinam aliquam novam vel peregrinam atque a communi sensu Ecclesiae et consuetudine alienam.* Quae disciplina a Benedicto XIV magis determinata, in *Codice Iuris Canonici* transivit, qui Cann. 2065 et seqq. in revisione scriptorum praxim sequendam sancivit. Attamen, gravitate rei permota, haec Sacra Congregatio, ut pleniori iudicio talia scripta excutiantur, uti iam pro Causae introductione statutum est, etiam pro scriptorum examine in Congregatione Ordinaria peragendo, statuendum esse putavit, ut praeter S. C. Secretarium, Promotorem Generalem Fidei, et Subpromotorem, adsit quoque ea pars Consultorum, qui inscribuntur *Officiales Praelati*; iique supradicti omnes suum consultivum concisum votum super tali

revisio, scripto exaratum, legant coram Patribus Cardinalibus, qui postea rem excutient. Quae omnia, cum ab infrascripto Cardinali, S. Rit. C. Praefecto, Sanctissimo D. N. Pio Papae XII relata sint, Sanctitas Sua approbavit, ac in posterum ad instar normae pro ferendo super scriptis iudicio servanda iussit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9 aprilis 1957.

C. Card. CICOGNANI
Praef.

✱A. CARINCI, Archiep. Seleuc.
a Secretis

Giovanni XXIII
Modo di redigere i Voti
10 dicembre 1962
Originale dattiloscritto

Più volte gli Em.mi Signori Cardinali della S. Congregazione dei Riti hanno osservato che le Congregazioni Preparatorie diventano spesso troppo lunghe e pesanti, soprattutto per la eccessiva ampiezza dei Voti dei Rev.mi Consultori, con la conseguenza di un rallentamento nella trattazione delle Cause, poiché, se i Voti fossero più brevi, in una stessa adunanza si potrebbero trattare più questioni.

Per ovviare a tale inconveniente, questa S. Congregazione, rifacendosi ad altri richiami fatti in passato, a voce e in scritto, raccomanda vivamente l'osservanza delle seguenti norme:

1. Nelle Congregazioni Preparatorie, sia, che si tratti delle virtù eroiche, o del martirio, o dei miracoli, i Rev.mi Consultori sono pregati di non ripetere il *curriculum vitae* del Servo di Dio, o la fattispecie del martirio o dei miracoli, a meno che non si tratti di correggere o di meglio definire qualche dato di fatto.

2. Si eviti, in generale, di riportare lunghe deposizioni dei testi, delle quali peraltro deve essere indicata sempre, ed esattamente, la referenza al *Summarium*.

3. Ci si limiti alle questioni sostanziali, senza dilungarsi nei particolari.

4. Si cerchi soprattutto di esprimere il proprio giudizio e la propria valutazione dei fatti, sulla base del *Summarium* e con riferimento alle *Animadversiones* del Promotore e agli argomenti addotti dall' Avvocato.

5. Se un Consultore desidera illustrare più ampiamente qualche fatto o qualche aspetto della Causa, lo può fare nel Voto scritto, da consegnarsi al Promotore, limitandosi, nella lettura del Voto, a ciò che è essenziale.

Queste norme valgono, come si è detto, per le Congregazioni Preparatorie. Nelle Congregazioni invece Antepreparatorie, nelle quali la Causa è affrontata per la prima volta, i Voti potranno essere più diffusi, pur essendo sempre desiderabile una misura contenuta. Si ricorda finalmente ai Rev .mi Consultori che nelle Congregazioni Generali *coram SS.mo* i Voti devono essere ridotti a poche parole essenziali.

ARCADIO M. Card. LARRAONA
Prefetto

Paolo VI
Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*
15 agosto 1967
AAS, LIX (1967), pp. 906-908

Caput V
Sacra Congregatio Rituum
[...]

Sectio II
62.

§ 1. SECTIO IUDICIALIS, seu de causis Servorum Dei, sub Secretarii ductu et Auditoris Generalis immediata directione, ea praestat quae spectant sive ad moderandos processus beatificationis et canonizationis Servorum Dei, etiam ad ritus orientales pertinentium, sive ad sacras reliquias.

§ 2. Sectio haec iudicialis in triplicem subsectionem partitur, assignato unicuique a Summo Pontifice congruo numero Patrum Cardinalium et Consultorum.

1 ° SUBSECTIO PRIMA, moderante Auditore Generali, cognoscit supplices libellos pro causarum introductione; normas tradit ad processus canonicos instruendos; peractae instructionis acta perpendit; supplementa instructoriae, si casus ferat,

praecipit; videt - praesertim - de opportunitate introductionis causae, auditis semper saltem tribus Consultoribus, et perpenso voto Promotoris Generalis Fidei. Decisio autem ferenda est a coetu Patrum Cardinalium, huic negotio praeposito. Eadem subsectio videt quoque de dubiis minoribus, de validitate actorum deque incidentibus.

2° SUBSECTIO ALTERA: quae constat certo Consultorum numero, quasi iudicum munere fungentium, moderante Auditore Generali et praesentibus votumque ferentibus, praeter Consultores praedictos, Praelatis Officialibus, Promotore Generali Fidei et Subpromotore, atque Relatore Generali, videt de scriptis Servorum Dei, de eorundem virtutibus in gradu heroico, aut de martyrio, aut de antiquo cultu.

Conventus decisio, rationibus innixa et ab omnibus subscripta, una cum scriptis singulorum suffragiis, *Animadversionibus* Promotoris Generalis fidei et Patroni *Responsionibus*, semper ab Auditore Generali transmittenda est ad coetum Patrum Cardinalium, huic subsectioni assignatorum, qui, Praeside Cardinali Praefecto, et adsistente Secretario Congregationis, decernit utrum ad ulteriora procedi possit an novam praeparatoriam instruere oporteat, an vero causa sit reponenda.

3° SUBSECTIO TERTIA, certo Consultorum numero constans, a Consultoribus de quibus sub § 2, 2° distinctorum, moderante Praelato Secretario Congregationis et praesentibus ac suffragium ferentibus Auditore Generali, Praelatis Officialibus, Promotore et Subpromotore Generali Fidei atque Relatore

Generali, praehabita medicorum relatione, visis *Animadversionibus* Promotoris Generalis Fidei et *Responsionibus* Patronorum, cognoscit de miraculis

intercessione Servi Dei patris. Decisio, iisdem modis in § 2, 2° statutis, subicienda est coetui Patrum Cardinalium huius subsectionis.

§ 3. De decisionibus a Patribus Cardinalibus in tribus subsectionibus latis, relatio semper fiat Summo Pontifici, ad normam sacrorum canonum.

§ 4. Firmae manent, pro subsectione secunda et tertia, Congregationes generales coram Summo Pontifice de quibus in Codice I.C.; itemque ritus et sollemnitates, in Romana Curia receptae, Beatorum canonizationis, postquam in Consistorio decreta fuerit.

§ 5. In sectione iudiciali habetur officium distinctum Promotoris Generalis Fidei qui, opem ei ferentibus Subpromotore Generali, aliquibus subpromotoribus deputatis necnon congruo numero officialium, *Animadversiones* proponit circa validitatem actorum, et circa dubia de heroicitate virtutum, de martyrio, de non cultu, de antiquo cultu, de miraculis.

§ 6. Sectio iudicialis suam habet Cancellariam, quae Auditori Generali directe est obnoxia, sub auctoritate tamen Cardinalis Praefecti et Praelati Secretarii.

§ 7. Sectio iudicialis denique albo ditatur tum Advocatorum et Procuratorum, qui dotibus et titulis instructi esse debent a iure requisitis, tum collegio Medicorum ex peritissimis, quoad scientiam et probitatem, legitime selectorum. 63. Utrique Sectioni, cultus scilicet et iudiciali de causis Servorum Dei, praesto est Officium historico-hagiographicum, quod peculiari statuto regitur de quo in Litteris Apostolicis *Già da qualche tempo*, a Pio PP. XI *motu proprio* datis die 6 febr. 1930.

64. In quaestionibus circa Sacras Reliquias vel cultum Sanctorum iuxta doctrinae catholicae normas continendum, utraque Sectio, intacta sua cuiusque competentia, collatis consiliis procedit. Item utrique Sectioni communia sunt tabularium, bibliotheca, tabulae, administratio seu arca nummaria, et alia quae Congregationi utilia esse possunt.

Giovanni Paolo II

Nuova procedura per le Cause Storiche

21 febbraio 1979

SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM,

Decreta, 1979, pp. 34-36r

Diversi Vescovi si rivolgono al nostro Dicastero per chiedere l'introduzione di Cause di beatificazione e canonizzazione per via "storica", ossia sulla base di documenti. Esse si devono trattare secondo le norme stabilite da Pio XI nel 1930 e nel 1939.

È sorto il dubbio tra i Prelati Officiali del Dicastero se anche per l'introduzione di queste Cause occorra o meno il *Nihil obstat* della Sede Apostolica, previsto dalla *Sanctitas clarior* del 19 marzo 1969 per le Cause che procedono per via testificale, poiché detto Motu Proprio non ne fa parola.

Nel caso che occorra il *Nihil obstat*, quando lo si dovrà concedere? Questi problemi furono oggetto di un'ampia discussione nei Congressi Ordinari del 9 e del 16 febbraio e.a. A 1 termine della discussione si è convenuto di chiedere al Santo Padre che si degni di approvare il seguente *iter*:

1° che anche per le Cause storiche, da trattarsi processualmente secondo le norme di Pio XI, si chieda il *Nihil Obstat* per introdurle ufficialmente, secondo lo spirito della *Sanctitas clarior*, abbandonando così la prassi attuale, secondo la quale il dubbio *An Causa introducenda sit* viene esaminato solo quando è stata stampata la *Positio super Introductione Causae et super Virtutibus*, ed è stata esaminata dai Consultori storici;

2° che il *Nihil Obstat* venga concesso dopo l'esame della documentazione presentata dall'Ordinario, come per le Cause procedenti per via testificale.

Nel caso che il Santo Padre voglia approvare quanto sopra, l'iter di una Causa storica verrebbe ad essere il seguente:

1 - L'Ordinario, in base al n. 1 delle *Normae* di Pio XI del 1939, istituirà una Commissione storica composta di tre membri con il compito di raccogliere la documentazione relativa al Servo di Dio.

Il n. 1 delle *Normae* stabilisce: *Antequam Processus instituat, Ordinarius, audito Fidei Promotore, seu Fiscali, Commissionem instituat trium membrorum, quorum peritia circa historicas methodos et circa archivales investigationes omnino sit probata. His competit in solidum officium colligendi omnes fontes scriptos circa vitam, virtutes vel martyrism, antiquam famam sanctitatis vel martyrii, aut antiquum cultum Servi Dei.* Al termine della investigazione i Commissari dovranno redigere un'ampia relazione critica sui documenti raccolti e la dovranno sottoscrivere. Nel caso che un Commissario dissenta dai colleghi, dovrà motivare il suo dissenso. Questa Relazione, sebbene non contenuta nelle *Normae*, fa parte della giurisprudenza del Dicastero, perché fu richiesta sin dall'inizio per rendere più facile il compito dell'Ordinario e anche quello iniziale della Sezione Storica.

2 - L'Ordinario invierà alla S. Congregazione la sua petizione, corredata della Relazione dei Commissari, della necessaria documentazione e delle lettere postulatorie, nonché del parere della Conferenza episcopale locale circa l'incidenza della Causa.

3 - L'Ufficio Storico-Agiografico della S. Congregazione esaminerà questo materiale per accertarsi dell'esistenza della fama di santità del Servo di Dio e dell'assenza di ostacoli perentori e preparerà in merito un'esauriente relazione, che verrà discussa in un Congresso Ordinario unitamente al Voto del Promotore Generale della Fede: *num aliquid obsit ex parte sua Causae introductioni.* Nel caso che la discussione abbia esito positivo si chiederà al Santo Padre la concessione del *Nihil obstat.*

4 - Concesso il *Nihil Obstat*, il Vescovo emerterà il Decreto d'introduzione della Causa, raccoglierà gli Scritti (*Normae*, n. 3) del Servo di Dio, provvederà, nel caso che occorresse, ad integrare la documentazione già acquisita dal primo lavoro della Commissione, e procederà alla completa istruzione del Processo attenendosi al n. 5 delle *Normae* di Pio XI del 1939: *Testes omnes, in responsionibus ad interrogatoria et ad articulos circa vitam, virtutes, antiquam famam sanctitatis vel martyrii, aut antiquum cultum, omnes illas notitias omittant, quae ipsis ex lectione tantum testimoniorum scriptorum innotuerunt.*

5 - Il Processo (Documenti, scritti, deposizioni dei testi: *Nonnae*, nn. 4-5) verrà consegnato alla S. Congregazione che provvederà, a suo tempo:

1 °) all'esame degli scritti; e

2°) dopo il decreto *super scriptis*, all'allestimento della *Positio super virtutibus*,

che sarà preparata *ex officio* dall'Ufficio Storico-Agiografico. Con questa procedura si raggiunge una migliore applicazione delle *Normae* di Pio XI del 1930 e del 1939 e si risolve correttamente il problema della introduzione della Causa.

Ex Audientia diei 24 februarii 1979.

Il Santo Padre, al quale ho sottoposto la questione che precede, si è degnato approvare quanto proposto dal Congresso nella Seduta di ieri 23 febbraio, a conclusione delle discussioni avvenute nelle precedenti sedute del 9 e del 16 febbraio.

CORRADO Card. BAFILE, *Prefetto*

FINIS